



AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Regolamenti comunali

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 30/11/2020.

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 29/10/2024

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 03/02/2026

INDICE

TITOLO I

CAPO I

Disposizioni generali

- Art. 1 – Ambito e scopo del regolamento
- Art. 2 – Individuazione delle entrate comunali
- Art. 3 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 4 – Agevolazioni, detrazioni ed esenzioni tributarie

CAPO II

Gestione delle entrate

- Art. 5 – Forma di gestione
- Art. 6 – Funzionario responsabile del tributo
- Art. 7 – Funzionari responsabili delle entrate non tributarie

CAPO III

Accertamento e riscossione delle entrate

- Art. 8 – Gestione modalità di riscossione
- Art. 8/bis – Principio del contraddittorio
- Art. 9 – Accertamento esecutivo patrimoniale
- Art. 9/bis – Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario
- Art. 10 – Rateazione del pagamento
- Art. 11 – Rimborsi
- Art. 12 – Importo minimo per versamenti e rimborsi
- Art. 13 – Interessi
- Art. 14 – Compensazione nell'ambito dei tributi
- Art. 15 – Differimento dei termini per i versamenti

CAPO IV

Gestione e riscossione delle entrate

- Art. 16 – Modalità di controllo delle denunce e dei versamenti
- Art. 17 – Diritto di interpello
- Art. 18 – (*Abrogato*)

CAPO V

Sanzioni amministrative tributarie

Art. 19 – Irrogazione delle sanzioni

Art. 20 – Criteri di commisurazione della sanzione

Art. 21 – Sanzioni in materia di omessa dichiarazione/denuncia

Art. 22 – Cause di non irrogazione delle sanzioni

Art. 23 – Mancata comunicazione al contribuente in caso di intervenuta edificabilità dell'area ai sensi dell'art. 31, c. 20 della L. 289/2002.

CAPO VI

Autotutela

Art. 24 – Esercizio dell'potere di autotutela obbligatoria

Art. 24/bis – Esercizio del potere di autotutela facoltativa

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 25 – Entrata in vigore

TITOLO I

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento ed il sistema sanzionatorio, i rimborsi e le compensazioni.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate in quanto compatibili con il presente regolamento.
4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.

Articolo 2 - Individuazione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - a) le entrate tributarie;
 - b) le entrate derivanti da canoni comunque denominati;
 - c) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - d) le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - e) le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - f) le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - g) le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - h) le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
 - i) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.
2. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
3. I regolamenti hanno effetto secondo le disposizioni legislative che regolano le singole entrate.

Articolo 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Compete al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Salvo diversa disposizione di legge per la specifica entrata comunale, compete alla Giunta la determinazione delle aliquote e delle tariffe nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio comunale.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, ogni responsabile del servizio predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta per la successiva deliberazione.
4. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di

Previsione ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 446/97.

5. In assenza di deliberazione si intendono confermate le aliquote e le tariffe vigenti nell'esercizio precedente.

Articolo 4 - Agevolazioni, detrazioni ed esenzioni tributarie

1. Le agevolazioni, detrazioni ed esenzioni, nonché i soggetti destinatari delle medesime, sono disciplinati nei relativi regolamenti e vengono stabiliti dal Consiglio comunale, salvo diversa indicazione, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. In assenza della deliberazione annuale, si intendono confermate le detrazioni, le agevolazioni e le esenzioni vigenti nell'esercizio precedente.

Capo II Gestione delle entrate

Articolo 5 – Forma di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di efficienza, economicità, funzionalità ed equità.
2. Le forme di riscossione, liquidazione, accertamento dei tributi comunali, consentite dalla legislazione vigente, possono essere utilizzate anche disgiuntamente.
3. La forma di gestione deve essere deliberata dal Consiglio comunale.
4. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché la gestione delle altre entrate comunali possono essere gestite:
 - a) Direttamente dall'ente
 - b) In associazione con altri enti locali, nelle forme di cui agli artt. 30,31 e 32 del TUEL
 - c) In affidamento a terzi, secondo le disposizioni di cui all'art. 52 c. 5 punto b) del D.lgs 446/97
5. La gestione in una delle forme di cui al comma 4) lettere b) e c), è stabilita dal Consiglio Comunale

Articolo 6 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il funzionario responsabile di ciascun tributo è nominato con deliberazione di Giunta comunale ed esplica le funzioni di gestione del tributo per il quale è stato nominato.
2. L'ente è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile del tributo entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Articolo 7 Funzionari responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie, i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del Piano esecutivo di gestione (PEG) o altro provvedimento amministrativo.
2. Le competenze dei responsabili dei servizi sono indicate nell'art. 3-bis del Regolamento comunale di contabilità.

Capo III
Accertamento e riscossione delle entrate

Articolo 8 – Gestione modalità di riscossione

1. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Le entrate comunali possono essere riscosse attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) tramite Concessionario del Servizio Riscossione Tributi;
 - b) tramite conto corrente postale intestato al Tesoriere comunale;
 - c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale;
 - e) tramite il sistema bancario utilizzando anche mezzi telematici (*bancomat, carta di credito, POS, ecc.*).
3. L'utilizzo di mezzi telematici per il pagamento del tributo non libera il contribuente dal rispetto dei termini stabiliti nel caso di scostamento della data dell'operazione con la data di registrazione dell'effettivo versamento.

Articolo 8/bis- Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione

coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;

g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 24 e 24/bis;

h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per il responsabile del tributo di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali il responsabile del tributo disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
8. Per consentire il contraddittorio, il responsabile del tributo notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il responsabile del tributo ritiene di non accogliere.
11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 9 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato da parte del responsabile del servizio di cui all'art. 7, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150¹. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 9/bis – Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'ufficio minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del responsabile del tributo. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza del responsabile del tributo.

Articolo 10 – Rateazione del pagamento

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile delle entrate patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione coattiva, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate di pari importo fino ad un massimo di quarantotto rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) sino a euro 100,00, nessuna rateizzazione;

- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - h) oltre euro 20.000,01 a euro 50.000,00 fino a quarantotto rate mensili;
 - i) oltre 50.000 euro fino a settantadue rate mensili.
2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione, delle condizioni lavorative, del debitore e dei componenti del nucleo familiare. Nel caso di rateazione prevista dalle lettere h) e i) la richiesta deve essere corredata anche da una polizza fideiussoria a garanzia dell'ente per l'importo rateizzato oltre agli interessi, per il periodo di rateizzazione del detto importo
 3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 11, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
 4. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
 5. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
 6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
 7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
 8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
 9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
 10. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Il rimborso tributario, o di altra entrata versata, risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio competente su richiesta del contribuente/utente presentata entro il termine cui opera la prescrizione prevista dalla legge o da regolamenti specifici dell'entrata;

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento della somma di cui si richiede la restituzione
3. Il responsabile del servizio competente procede d'ufficio al rimborso delle somme versate, e non dovute, per duplicazione del tributo o per errore imputabile all'ufficio, entro il termine di prescrizione previsto dalla legge.
4. E' riconosciuto il diritto al rimborso fino a prescrizione decennale unicamente nel caso in cui l'imposta sia versata erroneamente a questo Ente per fattispecie impositive di competenza di altri Comuni.

Articolo 12 - Importo minimo per versamenti e rimborsi

1. Qualora, a seguito di attività di controllo, l'importo annuo dovuto dal contribuente, comprensivo di eventuali interessi e sanzioni, sia inferiore o uguale ad Euro 15,00 non si dà luogo alla riscossione.
2. Non si dà luogo al rimborso di somme complessivamente inferiori o uguali ad Euro 15,00.

Articolo 13 - Interessi

1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di tutte le somme, di qualunque natura, sono determinati nella seguente misura:
 - il tasso legale vigente aumentato del 2,00 per cento annuo ai sensi dell'art. 1, comma 802, della L. n. 160/2019;
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e per i rimborsi sono calcolati a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli avvisi di liquidazione, agli avvisi di accertamento e ai provvedimenti di rimborso, di tutti i tributi comunali e delle entrate patrimoniali, notificati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dagli anni d'imposta a cui si riferiscono.

Articolo 14 – Compensazione nell'ambito dei tributi

1. Il contribuente, nei termini di versamento dei tributi, può detrarre dalla quota dovuta eventuali ecedenze di versamento del medesimo tributo o di altri tributi comunali degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, nei 30 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'indicazione delle ecedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in ecedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.
4. E' esclusa la compensazione:

- per le somme risultanti da avvisi di accertamento;
- per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento;
- per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Articolo 15 – Differimento dei termini per i versamenti

1. Fatte salve specifiche riserve di legge, o quanto previsto da regolamenti specifici, con deliberazione di Giunta Comunale, possono essere sospesi e/o differiti i termini di pagamento delle entrate tributarie ed extratributarie, nonché degli adempimenti, per tutti o per determinate categorie di contribuenti/cittadini interessati da calamità naturali ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento delle attività o della vita.

Capo IV Attività di controllo delle entrate tributarie

Articolo 16 – Modalità di controllo delle denunce e dei versamenti

1. Il Comune verifica la correttezza delle denunce presentate dal contribuente e dei versamenti effettuati utilizzando le proprie banche dati e quelle a disposizione di altri enti, anche attraverso collegamenti telematici.
2. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere effettuata con criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure, entro il termine indicato all'art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Qualora il contribuente abbia versato tempestivamente il tributo a favore di altro comune o di un concessionario incompetente il responsabile del tributo può procedere in via preliminare a regolazione tra enti e soggetti concessionari della riscossione.
4. Qualora il responsabile del tributo rilevi un versamento di competenza di altro soggetto provvede d'ufficio al trasferimento della relativa somma.

Articolo 17 – Diritto di interpello

1. Ai sensi dell'art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212 e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interPELLI e del contenzioso tributario", ogni contribuente può rivolgere per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione della legge e dei regolamenti da parte del Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Le associazioni sindacali e di categoria, i Centri di assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati,

- iscritti o rappresentati.
2. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta, redatta in carta libera, da parte del contribuente indirizzata al Comune presentata mediante consegna a mano o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. La richiesta deve contenere:
 - i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
 - la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere e della soluzione proposta;
 - la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
 - la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.
 3. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al funzionario responsabile di dare risposta scritta e motivata entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di indicato si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione richiesta. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrono i presupposti previsti dalla legge. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Rubano di risposta.
 4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa, anche giurisprudenziale, deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
 5. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da più contribuenti collettivamente relativamente alla medesima questione, è ammissibile una risposta unica da parte del Comune.
 6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma e dei coobbligati solidali che abbiano ritenuto di adeguarsi alla risposta formulata dalla P.A..
 7. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, sono nulli.
 8. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.
 9. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
 10. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Articolo 18 (Abrogato)

Capo V Sanzioni amministrative tributarie

Articolo 19 – Irrogazione delle sanzioni

1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il responsabile del tributo.
2. Il responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 7 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472 e di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni della riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
4. L'avviso di applicazione delle sanzioni deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione emessa.

Articolo 20 – Criteri di commisurazione della sanzione

1. Al solo scopo di facilitare l'applicazione delle disposizioni dell'art. 7 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472, si definisce il significato di taluni parametri indicati per l'applicazione della sanzione.
2. La condotta e la personalità del contribuente da prendere in considerazione è quella che il funzionario o l'ufficio può conoscere per precedenti rapporti tributari, in relazione anche alla correttezza dei versamenti effettuati, nonché per esposizione scritta dell'interessato in qualsivoglia rapporto attivato con l'ufficio.
3. Le condizioni economiche e sociali rilevanti sono quelle indicatrici di una generale condizione disagiata del contribuente desunte dalle informazioni acquisibili dal settore servizi sociali dell'ente e da banche dati cui il Comune è abilitato ad accedere.
4. Se il contribuente sanzionato per omesso/parziale versamento ha rallentato/ostacolato l'attività di verifica non collaborando con l'ufficio attraverso l'inadempimento a richieste di dati e chiarimenti, si applicano le sanzioni specifiche previste dalla normativa per la mancata collaborazione con la seguente graduazione:
 - in caso di evasione totale del tributo dovuto si applica la sanzione nella misura massima;
 - in caso di evasione parziale di oltre il 50% del tributo dovuto si applica la sanzione nella misura intermedia;
 - in caso di evasione parziale fino al 50% del tributo dovuto si applica la sanzione nella misura minima.

Articolo 21 – Sanzioni in materia di omessa dichiarazione/denuncia

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione/denuncia del tributo locale la misura della sanzione è graduata in base alla condotta del contribuente, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo precedente, nell'ambito di quanto previsto nelle ipotesi di cui al presente articolo.

2. Nel caso di omissione della dichiarazione/denuncia del tributo locale e contestuale omissione del versamento per l'anno d'imposta, è applicata la sanzione nella misura massima calcolata sul tributo dovuto;
3. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione/denuncia del tributo locale e parziale versamento per l'anno d'imposta, si applica la sanzione nella misura del 150% del maggior tributo dovuto.
4. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione/denuncia del tributo locale e versamento corretto per l'anno d'imposta, si applica la sanzione nella misura minima prevista.
5. Se la dichiarazione/denuncia è infedele la sanzione applicabile ordinariamente è pari al (100%) della maggiore imposta dovuta.

Articolo 22 - Cause di non irrogazione delle sanzioni

1. Il responsabile del tributo non procede all'irrogazione delle sanzioni né alla richiesta degli interessi, qualora il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in seguito di fatti direttamente consequenti a ritardi, omissioni o errori del Comune.
2. E' esclusa la sanzionabilità di tutte le violazioni tributarie, riguardanti la dichiarazione e/o la compilazione dei bollettini di pagamento, di carattere formale e non incidenti sull'ammontare e/o sul pagamento del tributo.

Articolo 23 - Mancata comunicazione al contribuente in caso di intervenuta edificabilità dell'area ai sensi dell'art. 31, c. 20 della L. 289/2002.

1. In caso di mancata comunicazione ai sensi dell'art. 31, c. 20 della L. n. 289/2002, l'ufficio in fase di accertamento per omesso versamento disapplica le relative sanzioni IMU/TASI. Tuttavia, anche in assenza di comunicazione, si applicano le sanzioni previste qualora sia ragionevole presumere la conoscenza della destinazione del terreno di proprietà; a titolo esemplificativo si indicano i seguenti casi:
 - il contribuente versa parzialmente l'imposta a titolo di area fabbricabile;
 - il contribuente ha sottoscritto convenzioni di lottizzazione o ha presentato proposte di lottizzazione.

Capo VI **Autotutela**

Articolo 24 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. Il responsabile del tributo procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo
 - c) errore sull'individuazione del tributo;

- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
 3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate del responsabile del tributo ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
 4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*bis*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 24/bis - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 24, il responsabile del tributo può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 24.

Capo VIII **Disposizioni finali**

Articolo 25 – Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2021.